

IL PROGETTO

Un'associazione o una cooperativa può presentare più di una domanda di contributo?

Ogni soggetto di cui all'art. 4 comma 1 del Bando (associazioni riconosciute e non riconosciute e cooperative sociali) può presentare **un'unica domanda di contributo**, relativa ad un solo progetto e dichiarando la tipologia di intervento per cui concorre.

Dei suddetti soggetti, chi presenta domanda non può essere partner di altri progetti. Se un soggetto è partner può esserlo solo di un unico progetto e non può presentare domanda in qualità di soggetto proponente.

Il progetto può iniziare prima della presentazione della domanda?

No, il progetto può essere avviato solo successivamente alla presentazione della domanda.

Si ricorda che la documentazione di spesa deve riportare data successiva a quella di presentazione della domanda.

Quanto deve durare il progetto?

Il progetto deve avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo che avverrà con provvedimento dell'ASUGI.

In casi eccezionali, la durata del progetto può essere prorogata fino ad un massimo di tre mesi previa presentazione di richiesta debitamente motivata all'ASUGI prima della scadenza del progetto.

Se il progetto può valere su più ambiti di priorità previsti dall'art. 1 comma 3 del Bando, come ci si comporta?

Si deve scegliere l'ambito prioritario in base alla prevalenza delle attività.

Devo tenere dei registri presenze?

Sì, si devono tenere dei registri per avere sotto controllo le presenze giornaliere dei beneficiari e dei partecipanti.

Per facilitare il monitoraggio delle attività, i moduli saranno messi a disposizione da Area Welfare nella sezione **Gestione e Rendicontazione**.

Ho modificato lo Statuto secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 117/2017, come faccio a sapere se le mie attività di interesse generale rientrano tra gli ambiti prioritari di intervento previsti dal bando?

Si possono ritenere attività affini agli ambiti prioritari di intervento individuati dal bando le attività di interesse generale di cui alle lettere D, I, L, U, W dell'art. 5 del D.lgs 117/2017.

PARTENARIATO E MODULI DICHIARAZIONI

Chi può essere partner di progetto?

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b) del Bando, sono partner i soggetti pubblici o del privato sociale che contribuiscono alla realizzazione del progetto **senza ricevere alcun corrispettivo di natura economica da parte del soggetto proponente.**

Parlando di partner, cosa si intende per "privato sociale"?

Con "privato sociale" si intende fare riferimento agli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 e comma 3 del D.lgs 117/2017 ossia soggetti senza finalità di lucro e che perseguono finalità prosociali e altruistiche (es. associazioni, cooperative sociali, parrocchie, ...), ricordando che l'apporto dato deve essere sempre compatibile con i progetti presentati.

Cos'è e come si formalizza il rapporto di partenariato?

L'accordo di partenariato si formalizza con la scheda partner predisposta e scaricabile alla pagina **Bando 2021**.

Deve essere compilata indicando i dati del soggetto partner e i ruoli affidati. Infine va firmata dal legale rappresentante del soggetto partner e caricata sulla piattaforma online unitamente alla fotocopia del suo documento d'identità in corso di validità.

N.B.: Chi presenta domanda non può essere partner di altri progetti. Se un soggetto è partner può esserlo solo di un unico progetto e non può presentare domanda in qualità di soggetto proponente.

Il soggetto proponente può essere anche partner di un altro progetto?

No, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 e comma 2 del Bando il soggetto legittimato a presentare domanda può o presentare una domanda di contributo oppure partecipare, in veste di soggetto partner, alla realizzazione di un unico progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande in cui è presente il medesimo soggetto.

Un'associazione o cooperativa avente i requisiti per presentare domanda può essere partner di più progetti?

No, conformemente all'art. 6, comma 1 del Bando, una stessa associazione o cooperativa, avente i requisiti per presentare domanda ai sensi dell'art. 4 del Bando, non può essere contemporaneamente partner di più progetti, pena l'inammissibilità di tutte le domande in cui compare la stessa associazione o cooperativa partner.

Un ente pubblico può essere partner di più progetti?

Sì. Diversamente dai soggetti del privato sociale, gli enti pubblici possono essere coinvolti come partner in più progetti.

A cosa servono le schede di valutazione?

Le schede di valutazione devono essere compilate dai partecipanti a ciascuna attività realizzata all'interno del progetto per comprendere il successo delle iniziative. Tali schede costituiscono parte integrante della documentazione da inviare in fase di rendicontazione del contributo. I moduli saranno messi a disposizione da Area Welfare nella sezione **Gestione e Rendicontazione**.

PIANO FINANZIARIO

Da che cosa è data la spesa ammissibile del progetto?

Si tratta della somma delle spese direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto come individuata dall'art. 10 comma 1 del bando.

Che cos'è il costo totale del progetto?

Il costo totale del progetto è la somma delle spese ammissibili a contributo e direttamente riferibili al progetto (ai sensi dell'art. 10 del presente bando) e delle entrate.

Cosa s'intende per entrate?

Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse al progetto quali, ad esempio, contributi pubblici o privati ad esso specificamente destinati.

Il contributo monetario eventualmente concesso dal soggetto partner rientra in una delle voci "ENTRATE" oppure è considerato come cofinanziamento del soggetto proponente?

Il contributo del soggetto partner è considerato un'entrata e non cofinanziamento. Per cofinanziamento (almeno 10% della spesa netta) si intendono infatti solo fondi propri del soggetto proponente.

Ai fini delle "ENTRATE" per la compilazione del piano finanziario si devono conteggiare anche le quantificazioni in termini di risorse (umane/beni/servizi) messe a disposizione dai partner?

No, per "ENTRATE" si intendono unicamente le fonti di finanziamento in termini monetari direttamente concesse al progetto quali contributi pubblici o privati.

Che cosa sono i fondi propri?

I fondi propri sono fondi del soggetto proponente derivanti, per esempio, da quote associative, partecipazione ai costi da parte dell'utenza, erogazioni liberali e donazioni non riferibili alla progettualità per quale si richiede il contributo e rimanenze di cassa.

I fondi propri devono costituire almeno il 10% della spesa ammissibile.

In che modo si applica il limite del 50% sulle spese per consulenze esterne?

Le spese per consulenze esterne possono costituire al massimo il 50% del totale delle voci di spesa.

Per esempio, se la somma delle voci di spesa è pari a euro 10.000 il limite del 50% per le consulenze esterne dovrà essere calcolato sul totale delle voci di spesa ammissibile di euro 10.000 e potrà, pertanto, ammontare al massimo ad euro 5.000.

I fondi propri previsti a titolo di cofinanziamento in misura non inferiore al 10% della spesa ammissibile possono coprire anche spese non ammissibili?

No, con fondi propri possono essere coperte soltanto le spese ammissibili indicate nel piano finanziario.

Da che data possono essere ammesse le spese per le quali richiedo il contributo?

Sono ammissibili le spese sostenute solo successivamente alla presentazione della domanda e fino alla data di rendicontazione del progetto.

Posso retribuire un socio dell'associazione/cooperativa sociale proponente per la prestazione che svolge all'interno del progetto?

È possibile retribuire un socio dell'associazione/cooperativa sociale proponente in quanto l'art. 31 della L.R. 7/2000 che esclude la possibilità di concedere incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado per la loro prestazione è stato derogato per gli interventi relativi all'associazionismo familiare dall'art. 9 comma 59 della L.R. 14/2012.

Verrà tuttavia considerato favorevolmente l'impegno delle associazioni nel valorizzare il lavoro svolto a titolo volontario dai propri soci, in particolar modo ove questi rivestano cariche sociali.

Come posso retribuire il volontario?

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), l'attività del volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione/cooperativa sociale presso la quale svolge l'attività **soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata**, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione/cooperativa sociale medesima. **Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario** e sono fatte salve le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

Per la rendicontazione dei rimborsi spesa, sarà possibile scaricare l'apposita modulistica nella sezione **Gestione e Rendicontazione**.

Può un soggetto essere sia volontario sia dipendente/collaboratore?

In applicazione dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione/cooperativa sociale di cui il volontario è socio o associato o presso la quale svolge la propria attività volontaria.

Se un socio svolge una prestazione professionale per il progetto rilasciando fattura, in quale voce del piano finanziario rientra tale spesa?

Nel caso in cui un socio dell'associazione/cooperativa sia titolare di partita iva e presti attività retribuita rilasciando fattura è necessario che tale spesa sia inserita nella voce b) "spese per consulenze e collaborazioni".

N.B.: Le spese per consulenze esterne possono costituire al massimo il 50% del totale delle voci di spesa.

Come sono considerate le remunerazioni sotto forma di prestazione occasionale delle persone coinvolte nelle attività del progetto?

I costi per "personale dipendente e assimilato" (voce di spesa A) riguardano le retribuzioni e gli oneri fiscali corrisposti ai soggetti che prestano la propria attività in base ad un contratto di lavoro subordinato o sotto forma di **collaborazione coordinata e continuativa**. Quest'ultima si configura come "lavoro parasubordinato", assimilato ai redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali e caratterizzato, tra l'altro, dal potere di coordinamento del committente, dalla continuità della prestazione (ossia la permanenza del vincolo fra i contraenti) e dalla corresponsione periodica e prestabilita della retribuzione. Questa forma di prestazione lavorativa, pertanto, rientra nella voce di spesa A) di cui all'art. 10, comma 1 del Bando.

Invece, la prestazione di **lavoro autonomo occasionale** è un'attività svolta dal prestatore in completa autonomia e priva del requisito di continuità. Implica il rilascio, da parte del soggetto, di una fattura (nel caso in cui sia in possesso di partita IVA) o di una ricevuta. Le spese così determinate si inquadrano nella voce B (consulenze e collaborazioni esterne) dell'art. 10, comma 1 del Bando.

N.B. Le remunerazioni sotto forma di lavoro autonomo occasionale rientrano all'interno delle spese per "consulenze e collaborazioni esterne" e sono soggette al vincolo del 50% del totale delle voci di spesa.

In caso di cooperativa, se un dipendente viene impegnato per parte del proprio monte orario previsto (o con lavoro straordinario) per il progetto, questo vale come cofinanziamento con fondi propri?

No. Si precisa che il cofinanziamento con fondi propri non comprende valorizzazioni di risorse ed in generale nel piano finanziario devono essere inseriti valori monetari documentabili. La spesa per il personale impiegato anche parzialmente nella realizzazione del progetto potrà essere inserita nella voce di spesa A (spese per personale), come indicato dall'art. 10, comma 1 lett. a) del Bando.

Cosa sono i beni mobili registrati?

Come definito dal Codice Civile, esistono beni MOBILI ed IMMOBILI (es. terreni, fabbricati, alberi, ecc.). I beni mobili sono definiti per esclusione dall'art. 812 del Codice Civile, che individua espressamente ciò è "BENE IMMOBILE", identificando quali BENI MOBILI tutti gli altri beni (diversi dai beni immobili).

I beni MOBILI possono essere suddivisi in due grandi categorie: beni mobili REGISTRATI e beni mobili in senso stretto. I beni mobili registrati sono quelli soggetti a iscrizione in pubblici registri (ad es. le autovetture, le navi, ecc.) ed altre disposizioni secondo quanto previsto dall'art. 815 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettere a) e b) del Bando "Non sono ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati." Non risulta possibile pertanto comprendere fra le spese ammissibili quelle per l'ACQUISTO dei beni IMMOBILI e l'acquisto di beni mobili REGISTRATI, ma è possibile prevederne l'affitto o noleggio.

Si possono acquistare strumenti, attrezzature e materiali attraverso il "mercato online"?

Sì, è possibile acquistare via web. Si ricorda che tutta la documentazione giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probante equivalente) dovrà essere conservata dal beneficiario, annullata in originale con la dicitura "finanziato interamente (oppure, in caso di attribuzione parziale, finanziato per € ...) con contributo concesso ai sensi della L.R. 11/2006 art. 18", indicando il numero e la data del decreto di concessione del contributo per le eventuali verifiche che l'Amministrazione effettuerà.

In che limite è ammesso l'acquisto di strumenti e attrezzature?

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) del Bando, è possibile acquistare beni ammortizzabili (arredi, hardware, strumenti, attrezzature, ecc.). Ciascun bene tuttavia può essere imputato a progetto e successivamente rendicontato per un valore non superiore a € 516,46 (iva esclusa).

È ammesso il pagamento delle spese (ad esempio per l'acquisto di materiali) in valuta estera?

Sì, è possibile sostenere le spese in valuta estera purché la somma pagata con valuta estera sia rendicontata convertita in euro al tasso di cambio del giorno in cui si è verificato l'acquisto.

Il costo per la stipula di eventuali assicurazioni a persone coinvolte e beneficiarie dell'iniziativa, è ammissibile?

Sì, il costo per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie come stabilito dall'art. 18 del D.lgs 117/2017 stipulate dal soggetto proponente è ammissibile nella quota corrispondente alle attività progettuali realizzate. Diversamente le polizze assicurative di altra natura non sono ammissibili come previsto dall'art. 10, comma 3 lettera h) del Bando.

Si possono acquistare strumenti, attrezzature e materiali già usati ma in buono stato?

No, come previsto dall'art. 10, comma 3 lett. b) del Bando non è ammissibile l'acquisto di beni usati poiché, nel caso vengano acquistati da soggetti non commerciali, è difficile produrre un giustificativo di spesa che abbia tutte le caratteristiche per essere ritenuto valido e idoneo. Inoltre, posto che in caso di ammissione a contributo l'acquisto del bene di fatto viene coperto dal contributo regionale, non è possibile dimostrare la convenienza economica e la necessità dell'operazione.

Sono ammissibili le spese di trasporto sostenute per le attività del progetto?

Le spese per il trasporto, quali il noleggio di pullman o simili e l'acquisto di biglietti dei vari mezzi (bus, treno, barca, ecc.) sono ammesse, purché siano riferite all'attività progettuale.

Sono ammissibili le spese per buoni pasto?

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di buoni pasto.

Sono ammissibili le spese per la formazione del personale?

No, questa tipologia di spesa non è ammissibile come stabilito dall'art. 10, comma 3, lett. i).

È possibile variare il progetto e/o le voci di spesa?

Sì, ai sensi dell'art. 16 del Bando è possibile effettuare variazioni di attività/costo nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile. Tali variazioni devono essere preventivamente richieste via PEC prima della conclusione del progetto e, previa valutazione, possono essere concesse dall'Amministrazione. È inoltre necessario che la percentuale di cofinanziamento rimanga inalterata, essendo stata oggetto di attribuzione di punteggio da parte della commissione.